

All.4

Clausola pantouflage contratti di assunzione di personale

CLAUSOLA “PANTOUFLAGE”
(art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001)

Il dipendente, in applicazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare il divieto di pantouflage che impedisce ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Parma, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Provincia di Parma svolta attraverso i medesimi poteri.